

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

Whistleblowing Policy

WWW.COMUNITAPROMETEO.IT

SEDE AMMINISTRATIVA

Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus
via San Giovanni Bosco, 1 • 28921 Verbania • VB
T +39 0323 504336 • F +39 0323 557840
M info@comprometeo.it • PEC prometeo1@legalmail.it

SEDE LEGALE

Prometeo Società Cooperativa Sociale Onlus
via Motte, 1 • 28819 Vignone • VB
R.I. VCO C.F. P.I. 01561890037 - C.U. M5UXCR1
REA VB - 181623

1. PREMESSA

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs n. 24/2023 (di seguito “Decreto WHISTLEBLOWING”) di “Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il Decreto si propone di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante tenendo conto delle previsioni legislative vigenti (es. art 54 bis del D. Lgs. 165/2001 e art. 6, comma 2 bis e ss. Del D. Lgs. 231/2001, art. 3 L. 179/2017) e di quelle da adottare per conformarsi alla Direttiva.

Con l’espressione “*whistleblower*” (di seguito, il Segnalante) si fa riferimento a quei soggetti interni all’ente (es. dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, soci amministratori etc.) o a quei soggetti esterni all’ente (che abbiano un rapporto/contratto con l’ente) che effettuano una segnalazione di violazioni riscontrate nell’ambito del proprio contesto lavorativo, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Considerato quanto sopra, la Coop. Sociale ONLUS Prometeo (di seguito anche Prometeo) ha adottato la presente procedura finalizzata a definire le modalità di ricevimento e gestione delle segnalazioni, nonché la loro corretta gestione in relazione alle vigenti normative privacy (di seguito, la *Whistleblowing Policy*).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE, SCOPO E FONTI NORMATIVE.

Prometeo rientra negli obblighi di cui al Decreto in quanto:

- ha impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- ha adottato un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (di seguito anche MOGC o Modello 231).

La presente procedura ha come scopo quello di regolare il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento, delle segnalazioni da chiunque provenienti o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione, presentata a tutela dell’integrità della Cooperativa, riguardante comportamenti, atti o omissioni posti in essere, nello svolgimento dell’attività lavorativa, in violazione del diritto Comunitario o Nazionale o di regolamenti/ codici interni.

La segnalazione è intesa quale atto di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’interesse pubblico collettivo e per la propria azienda. La normativa Whistleblowing mira pertanto a incentivare le segnalazioni e a tutelare il Segnalante, proprio in ragione della sua funzione sociale.

La presente *Whistleblowing Policy* si ispira a quanto contenuto all’interno di quanto segue:

- D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023;
- D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Società e Codice Etico;
- Regolamento Europeo n. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
- Linee Guida ANAC.

2. PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE

2.1 COSA PUO’ ESSERE SEGNALATO E CHI PUO’ SEGNALARE

In generale può essere segnalato qualsiasi comportamento, atto o omissioni - a cui si è assistito presso la Cooperativa o di cui si abbia conoscenza diretta - posto in essere in violazione del diritto Comunitario o Nazionale o di regolamenti/ codici interni.

Più precisamente le segnalazioni possono riguardare:

- richiesta di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico in vigore;
- comunicazioni di presunte violazioni o di induzioni alla violazione di norme di legge o di regolamento, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure interne, di regolamenti aziendali (es. inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali etc.);
- comunicazioni di presunte violazioni del Modello 231 anche a seguito di comportamenti a rischio reato previsti dal Modello 231;
- in ogni caso qualsiasi episodio che possa costituire una violazione del diritto nazionale o comunitario (episodio illecito).

Non possono essere effettuate segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze/lamentele di carattere personale.

Possono effettuare una segnalazione diverse categorie di soggetti, che operano presso il contesto lavorativo della Prometeo e più precisamente:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Cooperativa e tutti gli altri soggetti interni alla Cooperativa (dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, soci etc.) - **SOGGETTI INTERNI**;
- tutti coloro i quali abbiano un rapporto/contatto con la Cooperativa (es. Clienti, fornitori, consulenti etc.) – **SOGGETTI ESTERNI**.

La presente procedura è portata a conoscenza dei soggetti interni ed esterni mediante trasmissione a mezzo mail, contestuale affissione cartacea sulla bacheca aziendale e pubblicazione sul sito internet www.comunitaprometeo.it.

3.2 QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in costanza di rapporto (es. pensionati, ex dipendenti, ex fornitori, ex clienti etc.).

In ogni caso la segnalazione deve essere effettuata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da rendere concretamente possibile la verifica.

3.3 COME DEVE ESSERE FATTA LA SEGNALAZIONE (CONTENUTO)

La Segnalazione, anche se anonima, deve presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

A tal fine è particolarmente importante che la stessa comprenda:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- l'indicazione della data e del luogo in cui il fatto è stato commesso;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve essere fondata su elementi concreti a cui si abbia assistito o di cui si abbia conoscenza (non possono essere inseriti contenuti sulla base di sospetti o pettegolezzi). Occorre evitare l'inserimento di

dati personali manifestatamente inutili, non pertinenti o eccedenti rispetto alla descrizione dell'illecito. I soggetti interni o esterni che vengano a conoscenza di un comportamento tra quelli di cui al paragrafo 3.1 sono tenuti ad effettuare una Segnalazione secondo quanto indicato nel presente paragrafo.

3.4 QUALI SONO LE FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Vengono riportate di seguito le principali forme di tutela del Segnalante che dovranno essere osservate.

- Tutela dell'identità del Segnalante

L'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione, fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (a fini esemplificativi e non esaustivi: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Sarà facoltà del Segnalato richiedere di conoscere l'identità del Segnalante ove indispensabile per tutelare diritti e/o interessi della Società e/o di terzi.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può dunque essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Prometeo garantisce adeguata protezione dell'identità del Segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela del Segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dalla presente procedura.

- Divieto di ritorsione nei confronti del Segnalante

Nei confronti del Segnalante non è consentita né è tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

In particolare. Il comma 2-ter Legge 30 novembre 2017 n. 179 prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del canale di segnalazione.

- Tutela del Segnalato

Il soggetto destinatario della Segnalazione (il "Segnalato") dovrà essere informato dal Gestore OdV, non appena possibile dopo la registrazione dei dati che lo riguardano. In particolare, il Segnalato dovrà essere informato in merito a quanto segue:

- il soggetto responsabile della procedura di Segnalazione delle irregolarità interne;
- ai fatti per i quali è accusato
- all'esercizio dei propri diritti di accesso e rettifica dei dati.

Qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Cooperativa di indagare efficacemente sul contenuto della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il gestore delle segnalazioni ovvero l'ODV possono valutare di informare il Segnalato in un secondo momento ed in particolare solo quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. In ogni caso, le comunicazioni non saranno fatte in caso di Segnalazioni irrilevanti o non dimostrate.

Dopo essere stato informato in merito alla Segnalazione, il Segnalato avrà la possibilità di illustrare la propria versione dei fatti sulla base dei quali è stata formulata la Segnalazione.

La Società potrà dare corso alle misure disciplinari e legali che riterrà più opportune a tutela dei propri diritti e della propria immagine nei confronti del dipendente che abbia commesso o sia stato coinvolto nella commissione di un comportamento illecito o illegittimo.

3.5 IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Prometeo ha affidato la gestione del canale di segnalazione interna ai membri esterni dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti anche Gestore OdV).

La società, conformandosi a quanto previsto dalla normativa, si è dotata di un canale di segnalazione. Si è optato per una piattaforma informatica (cd. Piattaforma Whistleblowing).

L'accesso a tale piattaforma è consentito esclusivamente ai gestori del canale di segnalazione interna ovvero ai membri esterni dell'OdV, Avv. Patrizia Ghisoni e Avv. Mariarosa Gaetano.

La piattaforma per le segnalazioni è raggiungibile al seguente link: <https://prometeo.ethic-channel.com/home>.

3.6 IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il Decreto prevede la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere segnalazioni esterne, tramite il canale implementato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Le condizioni per ricorrere al canale esterno sono le seguenti: (i) non è prevista nell'ambito del contesto lavorativo in cui opera il segnalante, l'attivazione del canale interno o se previsto non è stato attivato o non è conforme a quanto disposto dal Decreto; (ii) la persona ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito (iii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito efficace o la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione; (iv) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. La segnalazione all'ANAC può essere effettuata al seguente link: [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

3.7 LE VALUTAZIONI DI FONDATEZZA E LE INDAGINI

VALUTAZIONE DI FONDATEZZA. Il gestore del canale interno di segnalazione si occupa della preliminare valutazione di fondatezza della segnalazione. La valutazione di fondatezza attiene esclusivamente agli elementi formali di ammissibilità della segnalazione (ossia la presenza dei requisiti previsti dalla normativa e richiamati ai paragrafi precedenti).

INDAGINI DI APPROFONDIMENTO. Le segnalazioni ritenute fondate, possono essere condivise (in forma anonima) dal Gestore OdV con la direzione della Cooperativa, per una valutazione di merito circa l'episodio illecito segnalato, decidendo la tipologia di approfondimento di indagine da sviluppare (che potrà consistere in verifiche, accertamenti, denunce ad organi di controllo/autorità giudiziarie/ forze dell'ordine). Sarà cura del Gestore OdV aggiornare il segnalante, tramite utilizzo della piattaforma, in merito a qualsiasi sviluppo significativo delle indagini: in assenza di sviluppi sarà comunque necessario un aggiornamento, entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.

3.8 RISCONTRI AL SEGNALANTE

Al termine della segnalazione, la piattaforma rilascia al segnalante dei codici di accesso, che gli consentono in forma assolutamente protetta e riservata di:

- Aggiungere ulteriori specifiche/commenti alle informazioni originariamente inserite;
- Verificare lo stato di valutazione, nonché eventuali commenti, da parte del gestore OdV.

Il Gestore OdV è tenuto a mantenere, ai sensi dell'art. 5 del decreto Whistleblowing, le interlocuzioni con il segnalante. Nello specifico è tenuto inoltre a:

- Rilasciare apposito avviso di ricevimento, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- Fornire un completo riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Il Gestore OdV è tenuto a presidiare il corretto funzionamento, anche mediante verifiche periodiche, almeno annuali.

4. GLI ELEMENTI DI CONFORMITA' PRIVACY

Tutti i trattamenti di dati personali connessi alla gestione del canale di segnalazione interno sono effettuati in conformità alle vigenti normative in materia privacy secondo anche quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing. Più precisamente ogni atto di designazione dei ruoli previsti dal Decreto Whistleblowing è integrato dal corrispettivo atto di nomina al trattamento di dati personali.

Il tempo di conservazione dei dati è regolato in conformità a quanto stabilito nel decreto Whistleblowing ovvero nel seguente modo:

- Dati personali manifestatamente non utili alla gestione della segnalazione cancellazione immediata a cura del Gestore OdV con rimozione dalla piattaforma;
- Segnalazioni e documentazione allegata conservazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il trattamento dei dati connessi agli adempimenti di cui al Decreto Whistleblowing è censito nell'apposito registro dei trattamenti ed oggetto di apposita valutazione di impatto privacy.

I dati contenuti nelle segnalazioni sono soggetti ad un regime particolare rispetto al possibile esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 21 GDPR. Tali diritti possono infatti essere esercitati solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003.

5. VALIDITA', VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura, approvata da Prometeo, è da ritenersi valida a tempo indeterminato e sarà oggetto di revisione in caso di cambiamenti significativi dei suoi contenuti o della legislazione di riferimento. Il Gestore OdV sarà competente per assicurare il funzionamento e la verifica periodica (almeno annuale) della piattaforma di segnalazione.

Fanno parte integrante della presente procedura:

- le nomine del gestore del canale di segnalazione interna
- informativa privacy segnalazioni
- valutazione impatto privacy.

Verbania 11.12.2023

PROMETEO Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.
Il legale rappresentante
Dott. Nicola Leonardi